

4

n. 453/12 R.G.

Oggi **7 giugno 2012** avanti alla dott.ssa Troisi sono comparsi la parte ricorrente nella persone del segretario Borella Eugenio con l'avv. Di Stasi e Cattalini e l'avv. Pizzigoni in sostituzioni dell'avv. Boiocchi per la FIM CISL Bergamo e l'avv. Gelmini per la Sematic.

I procuratori discutono la causa in fatto e diritto e chiedono la decisione. È presente il dott. Rota Giacomo che assiste alla presente udienza ai fini della pratica forense. L'avv. Di Stasi deposita l'accordo interconfederale e l'art. 8 del d.l. 138/2011 nella parte in cui lo richiama, nonché la disdetta della FIOM che risale al 2009 quando oramai era finita la unitarietà dell'azione (era venuto meno il patto di unità di azione) per le note vicende.

Il giudice si riserva la decisione.

Il giudice del lavoro

Antonella Troisi



N° 453/12 R.G.



TRIBUNALE DI BERGAMO

Il Giudice Designato, dott.ssa Antonella Troisi
a scioglimento della riserva di cui all'udienza del
7 giugno 2012;
ritenuta la causa matura per la decisione;
ha emesso il seguente

DECRETO

Il ricorso può essere accolto.

La materia del contendere riguarda la lesione di
diritti di rappresentanza del sindacato FIOM CGIL
Provinciale di Bergamo, lamentata nel giudizio ex
art. 28 dal predetto sindacato, in quanto la
Sematic s.p.a. non aveva rispettato disposizioni di
legge relative alla titolarità dei diritti
sindacali di cui allo Statuto dei Lavoratori. In
particolare la lamentela della FIOM riguardava il
fatto che la Sematic non aveva riconosciuto al
proprio delegato il permesso sindacale retribuito,
in una particolare situazione creatasi dopo le
elezioni dell'inverno del 2011 (conclusesi in
pratica con l'assenza del verbale di proclamazione
degli eletti). La società - alla richiesta di

permessi - aveva risposto che questa non poteva essere accordata sino alla definizione degli esiti della elezione RSU, in relazione alla persona del sig. Condomitti Salvatore (risultato eletto solo secondo la Fiom Cgil).

Più precisamente, in data 17 novembre 2011 la Sematic Spa comunicava alla FIM Cisl e alla FIOM Cigl che 'in attesa che venga ufficialmente definita la situazione creatasi in seguito alle Elezioni della RSU del Plant di Siusio non verrà riconosciuto per il momento al sig. Condomitti Salvatore il diritto di usufruire del permesso sindacale richiesto per il giorno 18 novembre 2011.'

L'organizzazione FIOM chiedeva pertanto dichiararsi l'antisindacalità del comportamento e di sancire il suo diritto a vedersi riconosciuti i permessi anche per il terzo eletto, perché il c.d. patto di solidarietà era stato da essa disdettato.

Orbene, innanzitutto, secondo la FIOM il comportamento della società Sematic Spa avrebbe causato una violazione della legge ed in tal modo avrebbe minato l'efficacia delle prerogative sindacali con conseguente lesione, nella sfera del

fmio. U

sindacato, della funzione di rappresentante delle esigenze dei lavoratori.

E' pacifico in causa - in base alle allegazioni delle parti, ai documenti ed ai liberi interrogatori - che, a seguito delle elezioni del 2 novembre 2011, per il rinnovo dei componenti delle RSU, erano stati compilati due distinti verbali elettorali datati 2 novembre 2011, uno redatto a cura della FIOM CGIL (e dei suoi componenti nella commissione elettorale) ed uno redatto a cura della FIM CISL (e dei suoi componenti nella commissione elettorale), recanti quindi sottoscrizioni parziali da parte dei membri delle predette commissioni elettorali. Il verbale sottoscritto dai soli membri della CGIL attestava 3 eletti della FIOM CGIL (il terzo era Salvatore Condomitti); il verbale sottoscritto dai soli membri della FIM CISL attestava la proclamazione di 2 eletti per la FIOM CGIL ed uno eletto per la FIM CISL (Greco Giuseppe).

Di conseguenza erano pervenute alla direzione aziendale due distinte composizioni delle neolette RSU.

Nella missiva di Confindustria di Bergamo del 15 novembre 2011 di conseguenza si proclamava che, non

lon

essendo stato consegnato un verbale sottoscritto da tutti i componenti, e nell'attesa di un regolare verbale della commissione elettorale, la società era impossibilitata a riconoscere l'attribuzione del ruolo al terzo eletto nelle RSU.

La società, in giudizio, ha prospettato come completamente rimessa alla dinamica e alle relazioni sindacali la questione elettorale.

La questione del contrasto di diritto sul se, una volta abrogato l'accordo di solidarietà, debba riespandersi la mera regola proporzionale basilare in tutti gli accordi che si sono succeduti (v. allegazioni FIM), per quanto in qualche modo interna alla dinamica sindacale, data la prospettata azione ex art. 28, deve essere decisa dal giudice nel merito.

Infatti, Confindustria, alla quale Sematic aderisce, ha sottoscritto l'accordo interconfederale del dicembre 1993 per la costituzione delle RSU con CGIL, CISL e UIL. In esso, ogni regola sulle votazioni è ispirata al principio proporzionale (v. l'articolo sulla composizione delle RSU ed anche l'articolo sulla sostituzione di un membro nel caso di dimissioni). Nel settore Metalmeccanico, poi, Federmeccanica ha

20/11

stipulato con Fiom, Fime e Uilm l'accordo per la costituzione delle RSU del 2 febbraio 1994.

I predetti accordi (quello generale e quello di settore, esplicativo ed specificativo del primo) creano obbligazioni nell'ambito delle relazioni sindacali e vincolano i datori di lavoro a riconoscere i rappresentanti dei lavoratori, come interagenti in precisi ambiti della vita aziendale, cioè nella propria area amministrativo- giuridica.

L'azienda ha sostenuto che nel caso in esame non ci si trovava di fronte ad un comportamento oggettivamente lesivo e teleologicamente finalizzato a ledere le prerogative del lavoratore, ma ad una condotta priva di valenza antisindacale.

Ma invero la definizione di condotta antisindacale contenuta nell'art.28 dello Statuto dei lavoratori "non è analitica ma teleologica, nel senso che la norma individua il comportamento illegittimo in base non a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i beni protetti" (v. Cassazione 18 aprile 2007, n. 9250). Questo significa che la previsione legislativa è volutamente indeterminata proprio perché la libertà sindacale può essere lesa "in una varietà di modi difficilmente configurabili a priori in un testo di

GR

legge" In questo contesto, quindi, è stata la giurisprudenza a svolgere l'attività di "supplenza interpretativa" (v. Cassazione 18 aprile 2007, n. 9250). Dopo varie oscillazioni i giudici di legittimità hanno individuato gli estremi della condotta antisindacale in tutti quei comportamenti che ledono oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali. In pratica, non è necessario uno specifico intento lesivo da parte dell'imprenditore in quanto anche un suo errore di valutazione "non fa venir meno l'esigenza di una tutela della libertà sindacale e dell'inibizione dell'attività oggettivamente lesiva di tale libertà".

Ne consegue che è antisindacale ogni condotta che, pur se posta in essere in maniera inconsapevole, produce il risultato di ostacolare o impedire la libertà sindacale e/o i diritti di rappresentanza. Tanto è accaduto nel caso in esame: è evidente che la condotta dell'Azienda, nell'esigere le comunicazioni in una forma unitaria e concorde, sfocia in una situazione di stasi, di mancata proclamazione, che comprime di fatto l'attività sindacale.



Nel merito la tesi della Fiom, per cui il patto di solidarietà è stato invero disdettato e più non vige, può essere accolto. Si tratta di regola che vige fintanto che le parti si sentono obbligate a rispettarla. La Fiom ha disdettato il predetto patto con comunicazione del 4 novembre 2009 allegata agli atti della organizzazione ricorrente, espressamente riferendosi alla ripartizione dei seggi relativi ad un terzo nelle elezioni delle RSU (v. documento FIOM acquisito in udienza).

Occorre allora narrare i fatti e prendere le mosse dall'Accordo Interconfederale per la Costituzione delle RSU stipulato nel dicembre del 1993 da Confindustria Intersind e CGIL CISL e UIL: 'alla costituzione delle RSU si procede per due terzi dei seggi mediante elezione a suffragio universale e a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro mediante elezione o designazione in proporzione ai voti ricevuti.' Già da sola l'esistenza di questa regola puntuale e con valenza generale potrebbe portare all'accoglimento della tesi della FIOM.

nr

Sennonchè, i regolamenti via via succedutisi (ed in particolare, quando non ancora il regolamento FIM-FIOM-UIL del 14 dicembre 1993 che richiama il metodo proporzionale puro ma quello successivo e successivo all'accordo del 6 giugno 1994 - 'regolamento elezioni RSU' allegato agli atti della FIM), percependo lo spirito dell'Intesa Quadro del 1 marzo 1991, richiamano il patto di solidarietà, che, prevedendo un meccanismo diverso per la nomina di un terzo dei componenti, costituisce in fondo una rottura del meccanismo proporzionale puro a fini solidaristici e democratici.

Questa eccezione alla regola generale per fini solidaristici è in fondo già prevista dall'intesa sulle rappresentanze sindacali unitarie del 1 marzo 1991 (allegata dalla FIM), ma ciò nonostante non può porsi in dubbio che la FIOM possa revocare la sua volontà di sottostare ad un simile patto.

La regola vera e propria, la regola principe, negoziata con la Confindustria nell'accordo interconfederale, si basa infatti sulla proporzionalità.

L'intesa del 1 marzo 1991, stipulata tra le Confederazioni CGIL CISL e UIL, spingeva già nella direzione solidaristica ma essa contiene norme

22

generalissime e tutta una regolamentazione di principio che attiene alla affermazione della democrazia e alla compartecipazione.

Poi, nel solco di ciò, i vari regolamenti attuativi delle modalità delle elezioni - conclusi, si badi, tra di loro tra FIOM, FIM e UILM - hanno codificato appunto la regola del c.d. patto di solidarietà.

Non manca alla FIOM il potere di disdettare la regola: infatti la regola specifica è prevista nel regolamenti delle elezioni approvati dalle federazioni stesse. Una federazione può ben recedere rispetto alla sua precedente visione delle cose.

Inoltre, la singola federazione può e deve farsi portatrice di interessi specifici della categoria, non essendo assolutamente pensabile che le regole abbiano una valenza unica ed equivalente, immodificabile e granitica, in settori di attività così diversi (si pensi alla diversità di settori quali il pubblico impiego, al terziario e alla metalmeccanica ad esempio). Trattasi di associazioni nelle quali la rappresentatività opera a diversi - e non allineati - livelli, nelle quali la parte apicale di un solo settore può esprimere



legittimamente la propria volontà, rappresentando le persone e gli interessi effettivamente coinvolti. Dunque, la posizione della FIOM si rileva la più ragionevole e fondata.

Le spese della procedura cautelare devono però compensarsi tra tutte le parti, data la difficoltà della materia trattata ed il comportamento privo di intenzione lesiva del datore di lavoro.

P.Q.M.

Visto l'art. 28 l.300/70;

accoglie il ricorso e dichiara antisindacale il comportamento tenuto dalla Sematic S.p.a., in ordine alla mancata proclamazione del sig. Condomitti ad RSU, con condanna al riconoscimento di ogni conseguente diritto allo stesso a partire dalle elezioni del 2 novembre 2011, compresi i permessi sindacali;

compensa le spese di lite tra le parti.

Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria.

Bergamo, lì 2 luglio 2012

Il Giudice del Lavoro

Antonella Troisi



Depositato in cancelleria
oggi - 3 LUG. 2012
IL CANCELLIERE - C1
A. Walter Domenighini